



# COMUNE DI SALEUSSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

N. 08 Reg.

Del 08/04/2026

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, Legge 199/2025 "Rottamazione Quinquies".**

L'anno duemilaventisei il giorno Otto del mese di Aprile alle ore 19:00 e seguenti, nella sala delle adunanze comunali, giusta Determina di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 04 del 03/04/2026, si svolge, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, la seduta di aggiornamento del Consiglio Comunale.

La seduta è regolamentata dall'art. 30 della Legge Regionale 06.03.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica ed è partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, a cui risultano all'appello nonaie presenti:

CONSIGLIERI	Presente	CONSIGLIERI	Presente
Briguglio Chiara	P	Bartorilla Roberto	P
Longo Elisabetta	P	Triolo Maria Cristina	P
Saccà Giovanni	A	Cannavò Nunziata	P
Ferlito Natale	P	Riggio Giuseppe Luca	P
Isaja Dario	P		
<b>Assegnati: 10</b>	<b>Presenti: 8</b>	<b>Assenti: 1</b>	

E' presente il Sindaco.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 7 il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza Ferlito Natale in qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con funzione verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa Rosaria Miano.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma dell'O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Longo, Briguglio, Triolo.

Visto che ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142, recapito dalla L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: Favorevole
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere: Favorevole
- Il Revisore dei Conti, parere: Favorevole

Presenti: n. 8 (Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Isaja Dario, Ferlito Natale, Bartorilla Roberto, Triolo Maria Cristina, Cannavò Nunziata, Riggio Giuseppe Luca)

Per l'Amministrazione è presente il Sindaco

Assume la Presidenza, il Presidente Ferlito, il quale procede con l'appello nominale dei consiglieri; accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatrici le consigliere Longo, Briguglio e Triolo.

Il Presidente introduce il punto all'o.d.g.; ritiene che si tratti di una delibera importante per la comunità di Sant'Alessio perché consentirà ai cittadini di rottamare, cioè di dilazionare il pagamento dei tributi pregressi. Riferisce che la Commissione consiliare "Statuti e regolamenti" costituita dal Cons. Isaja, con la funzione di Presidente, dalla cons. Cannavò e da lui stesso, ha svolto un lavoro certosino nell'esame della proposta di regolamento in oggetto grazie anche alla professionalità in materia della Cons. Cannavò che lavora presso l'Agenzia delle Entrate. Prosegue dando lettura della proposta di deliberazione: *"Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, Legge 199/2025: "Rottamazione – quinquies"*. Dà atto del parere favorevole degli uffici e del Revisore Unico dei conti di cui dà lettura.

La Cons. Cannavò rileva che il parere del Revisore, al p. 2, raccomanda all'ufficio entrate di monitorare trimestralmente i flussi di cassa derivanti dalle rateizzazioni; ritiene che il riferimento alla rateizzazione costituisce una inesattezza in quanto la definizione agevolata e la rateizzazione sono due istituti differenti che consentono benefici diversi.

Il Presidente dà lettura degli articoli principali del regolamento, come quello degli importi e del numero delle rate possibili.

Il Cons. Isaja riferisce che, per agevolare la fascia più debole della popolazione, la Commissione ha previsto la possibilità di rateizzare anche l'importo di 400,00 euro.

Il Cons. Riggio ritiene importante, al fine di comprendere le modalità attuative della definizione agevolata e delle modalità di rateizzazione, un confronto con la società di riscossione che gestirà la procedura anche tenuto conto che non si tratta di un concessionario regolamentato come invece sarebbe stata l'Agenzia delle Entrate. Chiede, se possibile, di fare partecipare anche i consiglieri, a un tavolo tecnico con gli uffici e il concessionario per capire come verranno definiti importo e numero delle rate, se il debito per ciascun contribuente verrà considerato in modo unitario, o differenziato per singoli tributi. Rileva che l'Ente deve sapere a quali tributi si riferiscono le rate e fare le conseguenti imputazioni in bilancio.

Il Presidente ribadisce l'importanza della rottamazione che consentirà ai contribuenti di pagare i tributi pregressi a rate e senza sanzioni o interessi di mora e costituirà un importante introito per l'Ente.

La Cons. Triolo sottolinea la necessità di dare ampia diffusione alla procedura al fine di agevolare l'adesione dei cittadini.

Esauriti gli interventi, Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione

La votazione, effettuata in forma palese e per alzata di mano, riporta il seguente esito:

Favorevoli n. 8 (Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Isaja Dario, Ferlito Natale, Bartorilla Roberto, Triolo Maria Cristina, Cannavò Nunziata, Riggio Giuseppe Luca)

- Contrari: n. 0

- Astenuti: n. 0

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, Legge 199/2025 "Rottamazione – quinquies"

Visto l'esito della votazione come sopra riportata;

**DELIBERA**

di approvare all'unanimità dei presenti la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, Legge 199/2025 "Rottamazione – quinquies"

Il Presidente poni ai voti l'immediata esecutività

La votazione, in forma palese e per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Favorevoli: n. 8 (Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Isaja Dario, Ferlito Natale, Bartorilla Roberto, Triolo Maria Cristina, Cannavò Nunziata, Riggio Giuseppe Luca)

- Contrari: n. 0

- Astenuti: n. 0

**DELIBERA**

Di approvare all'unanimità dei presenti l'immediata eseguibilità della presente delibera.

La seduta si chiude alle ore 19,26.

\*\*\*\*\*

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'OREL e dell'art. 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Atto Istruttorio da sottoporre al Consiglio Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, Legge 199/2025 "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES".**

Premesso che la Legge di Bilancio 2026 (Legge 29 dicembre 2025, n. 199, art 1, commi 102-110), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026, prevede la possibilità per gli Enti locali di disciplinare, mediante regolamento, forme di definizione agevolata dei tributi locali, in analogia alle misure di "Rottamazione-quinquies" previste per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) o ad altro concessionario (Area Srl);

Che tali strumenti consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria senza applicazione di sanzioni e interessi, favorendo l'adempimento spontaneo e il recupero delle entrate; l'adozione di una disciplina regolamentare in materia rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Che l'attuale contesto economico rende opportuno agevolare i contribuenti in difficoltà, promuovendo strumenti di adesione fiscale;

Che la definizione agevolata dei tributi locali può costituire un valido strumento per il miglioramento della capacità di riscossione dell'Ente e per la riduzione del contenzioso;

Ritenuto opportuno aderire, in coerenza con la normativa vigente, alla definizione agevolata dei tributi locali, prevedendo l'esclusione/riduzione di sanzioni e interessi;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano disposizioni di legge vigenti";

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 1, commi 102 e seguenti della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che attribuisce ai Comuni la facoltà di introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata dei tributi locali, con esclusione o riduzione di sanzioni e interessi;

Rilevato che l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto portato a riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale o l'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali;

Considerato che la misura in parola è volta ad agevolare i contribuenti a sostenere il carico dei tributi locali e a incrementare, di conseguenza, le entrate del Comune anche evitando eventuali contenziosi, onerosi per entrambe le parti;

Dato atto che il comune di sant'Alessio Siculo si avvale, per la gestione e la cura della riscossione delle entrate tributarie locali, di concessionari in possesso dei requisiti di legge;

Atteso che, ai sensi della superiore disciplina normativa, si rende necessario disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati

Visto l'allegato schema di "regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali" (Allegato "A");

Dato atto che il predetto schema è stato esaminato dalla Commissione comunale "Statuto e Regolamenti", come da verbale n.09 del 19/03/2026;

Che, ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto comunale, lo schema del regolamento in oggetto è depositato per dieci giorni a decorrere dal 23 marzo 2025 al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche e/o integrazioni;

Dato atto che ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai fini dell'approvazione del regolamento in oggetto, occorre acquisire il parere del Revisore Unico dei conti;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990 e s.m.i., nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la L.R. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dai D. Lgs. n. 126/2014;

Viso il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Vista la Legge 8 giugno 1990, recepita con la L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

## PROPONE

1. di prendere di quanto in premessa visto, richiamato ed illustrato, quale parte integrante nonché motivazione del presente atto.

2. Di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali (Allegato A).
3. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.
4. Di dare atto che il presente regolamento, ai sensi dell'art.17bis comma 7 della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 44/1991.



IL PROPONENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Domenico", written over the stamp and the text "IL PROPONENTE".

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 26.03.2026



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott. Domenico Aliberti

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 26.03.2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO \_\_\_\_\_  
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____ - _____

Li 26.03.2026



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico Aliberti



**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**  
Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con Delibera di C.C. n.

<b>PARTE I-DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA</b>	
Articolo 1-Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2-Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3-Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata .....	3
Articolo 4-Effetti della definizione agevolata .....	4
Articolo 5-Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 6-Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	5
Articolo 7-Rinuncia al contenzioso pendente.....	5
Articolo 8-Entrata in vigore .....	6
<b>PARTE II-DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....</b>	
Articolo 1-Oggetto del Regolamento.....	6
Articolo 2-Oggetto della definizione agevolata.....	6
Articolo 3-Termini e modalità di presentazione della domanda .....	7
Articolo 4-Importi dovuti .....	7
Articolo 5- Perfezionamento della definizione.....	8
Articolo 6 - Diniego della definizione .....	8
Articolo 7 - Sospensione del processo .....	8
Articolo 8 - Entrata in vigore .....	9
<b>PARTE III-CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI</b>	
Articolo 1-Oggetto del Regolamento.....	9
Articolo 2-Oggetto della definizione agevolata.....	9
Articolo 3-Conciliazione agevolata.....	9
Articolo 4-Entrata in vigore .....	9
<b>PARTE IV-REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI</b>	
Articolo 1-Oggetto del regolamento.....	10
Articolo 2-Oggetto della definizione agevolata.....	10
Articolo 3-Perfezionamento della regolarizzazione.....	10
Articolo 4- Entrata in vigore.....	11

## **PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14.04.1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792 della legge 27.12.2019, n. 160.

### **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2024: IMU, TARES/TARI, TASI, CANONE SERVIZIO IDRICO, VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, Oneri di Urbanizzazione/Costo di Costruzione, che possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2024;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2024.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Il Comune di Sant'Alessio Siculo, ente impositore, ed il Concessionario della riscossione, su istanza del debitore da presentarsi entro il **30 giugno 2026** comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

### **Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune e al Concessionario della Riscossione, Area Srl), la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul

proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani presso l'ufficio protocollo dell'ente.

3. Il Comune e/o il concessionario della Riscossione, Area srl, entro il 30/07/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31 luglio 2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 54 (cinquantaquattro) rate bimestrali, in 9 (nove) anni con scadenza:

- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035

c) la ripartizione del debito, fino ad un massimo di 54 rate, sarà così ripartita:

- fino a euro 400,00 fino ad un massimo di n. 2 rate mensili;
- da euro 400,01 a euro 3.000,00 da 4 a 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da 6.000,01 a euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da 36 a 54 rate mensili

In caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 saranno applicati interessi annui del 3%.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 4- Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

## **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

## **Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune e/o il Concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

## **Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo<sup>1</sup>, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **Articolo 8 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## **PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 (ivi inclusi i ricorsi notificati il 1° gennaio 2026).

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.
2. Sono escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che "in caso di vizi della notificazione eccettivi nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti". Pertanto, il Comune può risultare "parte" anche in un processo relativo all'impugnazione di un atto di Concessionario alla riscossione. Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato al concessionario, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di Sant'Alessio Siculo, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TARES, la TARI, la TASI, le violazioni al CDS e il CANONE SERVIZIO IDRICO,

poiché il Comune ha affidato in concessione la riscossione coattiva:

- b) il Concessionario Area Srl.

3. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

4. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

### **Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione del regolamento, ovvero dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale dell'Ente. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e/o dal Concessionario la riscossione e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

### **Articolo 4 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 12.
2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.
3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:
  - a) il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
  - b) il 40% del valore della controversia negli altri casi;
  - c) in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.
4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

#### **Articolo 5 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 31 luglio 2026.
2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate mensili di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 31 luglio 2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 31 luglio 2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda<sup>3</sup>.
4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

#### **Articolo 6 – Diniego della definizione**

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

#### **Articolo 7 – Sospensione del processo**

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della

definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

#### **Articolo 8 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

### **PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI**

#### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

#### **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore o Concessionario della riscossione entro la data del 1° gennaio 2026.

#### **Articolo 3 - Conciliazione agevolata**

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi (escludendo quindi le controversie relative alle cartelle di pagamento o alle ingiunzioni di pagamento), in cui è parte il Comune impositore o Concessionario alla riscossione, possono essere definite, entro il \_\_\_\_\_ con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Articolo 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## **PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

### **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- a) accertamento con adesione;
- b) acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- c) acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- d) reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

### **Articolo 3 - Perfezionamento della regolarizzazione**

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 luglio 2026, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata il 31 luglio 2026. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6024.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-

ter5, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

#### **Articolo 4 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

*Al Presidente del Consiglio Comunale*

*Al Segretario Comunale*

*Al Responsabile del Servizio finanziario*

**IL REVISORE DEI CONTI**

**Verbale N. 7 del 01.04.2026**

**OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, Legge 199/2025 "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES."**

L'anno duemilaventisei il giorno uno del mese di aprile alle ore 9,30, la Dott.ssa Crocifissa Parrinello, Revisore Unico dei Conti del Comune di Sant'Alessio Siculo, nominata con atto deliberativo del C.C. n. 8 del 08/04/2025, si è recata presso gli uffici dell'Ente per le dovute verifiche inerenti l'espressione del parere richiesto in data 24.03.2026, tramite pec, con nota n. 3749, relativamente alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, legge 199/2025 — "Rottamazione Quinquies."

Vista ed Esaminata la citata proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale e la documentazione allegata compreso il regolamento.

**Considerato:**

– che la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, ha introdotto, all'art. 1, commi da 82 a 101, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati

all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (cosiddetta "rottamazione quinquies");

- che i successivi commi da 102 a 110 del medesimo art. 1 attribuiscono alle Regioni e agli Enti locali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata per i propri tributi, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- che la definizione agevolata statale non si applica automaticamente ai tributi locali: è necessario che ciascun Ente adotti un proprio regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 102, della Legge n. 199/2025;
- che l'art. 1, comma 104, della Legge n. 199/2025 consente agli Enti locali di introdurre forme di definizione agevolata analoghe a quelle statali, al fine di assicurare ai propri contribuenti il medesimo trattamento;

- **Visto** l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- **Vista** la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), e in particolare l'art. 1, commi da 102 a 110, che disciplina la definizione agevolata delle entrate locali;
- **Esaminata** la proposta di regolamento trasmessa dall'ufficio di segreteria in data 24/03/2026;
- **Visto** il "Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali", ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- **Considerata** la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio 2026-2028;

In subordine all'osservanza delle seguenti osservazioni e verifiche:

#### 1. Verifiche di natura tecnica e finanziaria

- **Ambito di applicazione:** Il regolamento definisce chiaramente i tributi e le entrate patrimoniali (IMU, TARES/TARI, TASI, CANONE SERVIZIO IDRICO, VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, Oneri di Urbanizzazione/Costo di Costruzione,) oggetto di definizione, con riferimento a:
  - a) ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2024;
  - b) accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2024.
- **Sanzioni e Interessi:** È confermato che la definizione agevolata comporta l'esclusione del pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora e degli interessi di dilazione.
- **Copertura Finanziaria:** Come risulta dalla nota prot. n. 4144 del 01.04.2026, contenente attestazione da parte del Responsabile del servizio finanziario, si prende atto che "tra i residui non sono stati inseriti sanzioni e interessi ma soltanto quote capitali inerenti ai tributi oggetto della definizione agevolata" altrimenti l'ente deve quantificare l'impatto sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e accantonare le risorse necessarie nel bilancio di previsione 2026-2028 per coprire la minore entrata derivante dallo stralcio di sanzioni e interessi.
- **Accordo con l'Agente della Riscossione:** Il regolamento prevede correttamente le modalità di raccordo con il Concessionario della Riscossione, Area Srl per la gestione

telematica delle domande.

## 2. Rispetto degli equilibri di bilancio

- L'Organo di Revisione, a seguito della citata nota prot. n.4144 del 01.04.2026, prende atto che l'applicazione della definizione agevolata, come regolamentata, **non pregiudica gli equilibri di bilancio.**
- Si raccomanda di monitorare trimestralmente i flussi di cassa derivanti dalle rateizzazioni.

## 3. Osservazioni specifiche

- Si invita l'ufficio entrate a procedere celermente alla notifica dei provvedimenti di accoglimento o diniego delle domande di adesione.

### Visti

- il Regolamento per LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI;
- l'art. 239 del TUEL;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile dell'Area, in data 24/03/2026, dott. Domenico Aliberti;

Tutto ciò richiamato, visto, esaminato e considerato

### ESPRIME

In relazione alla propria competenza ai sensi del D. Lgs n. 267/2000, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:  
**"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, Legge 199/2025 "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES."**

Sant'Alessio Siculo, lì 01.04,2026

Il Revisore unico  
Dott.ssa Crocifissa Parrinello

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to IRIO



Il Presidente

F.to FERLITTO



Il Segretario Comunale

MIANO

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line il \_\_\_\_\_

E fino al \_\_\_\_\_

L'Addetto

F.to \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ ed annotata al n. \_\_\_\_\_ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10-giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale F.to \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**  
AI SENSI DELL'ART. \_\_\_\_\_ COMMA \_\_\_\_\_ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li 08.06.2026



Il Segretario Comunale

F.to

MIANO